

# COMUNE DI PARTINICO

## *RELAZIONE TECNICA*

*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette (art 1, c. 612 della L 190/2014)*

## 1. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle amministrazioni locali è avvenuto con l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre “ *un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali... individuando in particolare specifiche misure:*

- a. *per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle relative attività;*
- b. *per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale o internazionale;*
- c. *per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni attività e servizi”.*

Il programma redatto dal Commissario straordinario, pubblicato il 7 agosto 2014, ha individuato una serie di misure per l'efficientamento del sistema, attraverso la riduzione del numero delle partecipate, l'aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di amministrazione.

La legge di stabilità 2015 ha quindi introdotto uno specifico strumento per realizzare, in un arco di tempo determinato, specifici obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche degli enti locali, con la finalità di ridurre il numero delle partecipazioni ed ottenere risparmi dei costi.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 1. commi 611 e segg. della legge n. 190/2014 e delineano un orizzonte temporale di un anno entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di *spending review*:

1. in base al comma 611 il processo di razionalizzazione prende avvio il **1° gennaio 2015**;
2. in base al comma 612, entro il **31 marzo 2015**, il Sindaco deve definire ed approvare, sulla base di una relazione tecnica, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. entro il **31 dicembre 2015** debbono conseguirsi i risparmi indicati nel piano;
4. entro il **31 marzo 2016** deve essere predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere inviata alla Corte dei Conti.

E' evidente che la predisposizione del Piano operativo costituisce soltanto una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati obiettivamente conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016; il termine di predisposizione ed approvazione di tale Piano non è, dunque, perentorio (cfr. *Linee guida per la predisposizione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*, di INVITALIA, in [www.spl.invitalia.it](http://www.spl.invitalia.it), marzo 2015). anche alla luce delle puntuali considerazioni espresse dal giudice amministrativo in materia di criteri per la qualificazione dei termini per adempiere in assenza di espressa indicazione normativa (cfr. Cds. II 24.11.2011 n.2552).

Quanto alla competenza dell'approvazione del Piano operativo, valorizzando il dato letterale del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, si è ritenuto che la competenza sia dell'organo monocratico, essendo chiamato in causa il consiglio comunale solo nel processo attuativo del Piano operativo laddove le misure di razionalizzazione prevedano adempimenti che intercettano la competenza dell'organo deliberativo, come nelle ipotesi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero la dismissione di partecipazioni societarie o la messa in liquidazione di società ( cir. *Linee guida*, cit... *Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazione e razionalizzazione delle società partecipate*. ANCI. 23 marzo 2015).

La presente relazione tecnica, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenuto dal Comune, nonché delle caratteristiche e delle criticità di ciascuna, deve effettuare una analisi dei possibili scenari di riorganizzazione, proponendo le azioni di riordino ritenute più efficaci. Essa è redatta dal Segretario Comunale, sulla scorta dei dati e degli atti in parte reperiti presso gli uffici e in parte richiesti alle società;

Tale analisi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 1. comma 611 della legge n. 190/2014. di seguito indicati:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Meritano particolare attenzione, con riguardo al portafoglio delle partecipazioni del Comune, i criteri di cui alle lettere a), c) ed e).

#### \* INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE

Il primo criterio indicato dal legislatore è quello di eliminare le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. È opportuno evidenziare che il comma 611 fa salvo l'obbligo, imposto dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali. La nuova norma, pertanto, obbliga gli enti a ridurre o contenere le partecipazioni detenute legittimamente, cioè quelle mantenute a seguito della ricognizione imposta dalla legge di stabilità del 2008 in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Si precisa, ulteriormente, che l'art. 4 della legge regionale n. 7/2011 ha escluso dal raggio di applicazione dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 "*le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali*". La legge di stabilità 2015, dunque, impone di intervenire su quelle società che, pur essendo armoniche rispetto ai fini istituzionali dell'ente, non appaiano indispensabili per la loro soddisfazione. La nozione di indispensabilità deve essere declinata in due direzioni: sia rispetto agli obiettivi (i beni e servizi forniti dalla società sono essenziali rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali?) sia rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni e servizi siano forniti dagli enti locali?). Ne consegue che laddove venga riscontrata la sussistenza della funzionalità delle attività rispetto alle finalità istituzionali da parte della società, occorre comunque verificarne l'indispensabilità rispetto alle altre formule organizzative, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti, nonché rispetto ai criteri di qualità, economicità ed efficacia del servizio, risultando contraria alle finalità della norma (contenimento della spesa pubblica) cedere una partecipazione e poi acquistare gli stessi servizi sul mercato a condizioni economiche svenienti.

- ANALOGIA O SIMILARITÀ" DELLE ATTIVITÀ'

Il criterio di cui alla lett.c) del comma 611 prevede di eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. La *ratio* della norma è quella di evitare la proliferazione degli organismi esterni, con duplicazione di costi ed impone di censire anche organismi non aventi forma societaria, al fine di poter verificare l'eventuale sovrapposibilità di attività svolte da questi ultimi con attività svolte da società partecipate. Nell'ipotesi in cui ciò si dovesse verificare l'Ente deve procedere ad eliminare la partecipazione, anche se tale evenienza dovrebbe essere scongiurata dal fatto che in Sicilia l'attività di ricognizione imposta dalla legge finanziaria 2008 si estendeva, ai sensi del richiamato art. 4 della l.r. 7/2011, anche "alle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati".

- CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il criterio di cui alla lett, d) del comma 611 è correlato all'impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura. Qui vengono in considerazione una serie di norme settoriali nonché scelte aziendali mirate a dimensionare i costi delle strutture organizzative.

Per meglio comprendere il contesto e i vincoli già prescritti, si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi vigenti, con l'evidenziazione delle peculiarità previste:

<b>Art 1, comma 718, legge n. 296/2006 - Incompatibilità amministratori</b>	Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
<b>Art 1, comma 725, legge n. 296/2006 - Compenso amministratori</b>	Nelle società a totale partecipazione di comuni o province il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.
<b>Art. 1, comma 729, legge n. 296/2006 - Numero degli amministratori</b>	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
<b>Art. 1, comma 734, legge 296/2006 - Divieto di nomina amministratore</b>	Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi
<b>Art. 16 D.L</b>	All'Art. 4 del decreto-legge 06 luglio 2012. n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

<p>90/2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)</p>	<p>n. 135. SONO apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>"4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore <b>unico</b>, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o delle società controllate in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Amministrazione o alla società di appartenenza e, ove rassegnabili in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio".</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta a salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma"</b></p>
<p>Art. 1 legge 120/2011 - Parità di genere qualora non vi sia amministratore unico</p>	<p>Lo statuto prevede, inoltre che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.</p>
<p>Art. 7, comma 2 D.Lgs. n. 39/2013 — Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</p>	<p>A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione;</p> <p>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</p> <p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.</p> <p>e) le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p>
<p>Art. 1, comma 554, della legge n. 147 del 2013 Riduzione del 30% del compenso degli amministratori Giusta causa revoca amministratori se risultato economico negativo per due anni consecutivi</p>	<p>A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. <b>Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.</b> Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p>

<p><b>Art. 13, comma 1, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006</b></p>	<p>Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.</p>
---	--

## 2. Le partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni societarie sono le seguenti:

N.	Denominazione	% di partecipazione	Durata	Oggetto
1	SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU SpA	22%	in liquidazione <i>ape legis</i>	società di gestione dell'ex ATO PA 1 del ciclo dei rifiuti, con funzioni di regolamentazione e di gestione <i>in house</i> del servizio
2	SVILUPPO DEL GOLFO Società consortile a r.l.	17,83498%	31.12.2020	la società è stata costituita per l'attuazione del Patto territoriale e ha ad oggetto i servizi di promozione e gestione per la valorizzazione delle risorse del territorio
3	Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) " Golfo di Castellammare "	13,89%	31/12/2050	gruppo di azione locale favorire lo sviluppo locale di un'area rurale
4	Accordo di programma TERRA & MARE	27,74%	00000	ha ad oggetto il rafforzamento della competitività produttiva del territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.
5	CITTA' DEL VINO Associazione Nazionale	Quota annua € 2.673,30	00000	Promozione del territorio utilizzando il vino, i prodotti locali ed enogastronomici al fine di sviluppare tutte quelle attività che permettono una migliore qualità della vita
6	SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	00000	31-12-2050	Società costituita in attuazione della l.r.9/2010 che ha ad oggetto la regolamentazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO

Rimane confermata la partecipazione alla **Servizi Comunali Integrati RSU**, in quanto obbligatoria per legge e al **Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Golfo di Castellammare"** in quanto i risultati ottenuti sono più che positivi. Verrà anche mantenuta l'adesione alla Società consortile a.r.l. **"Sviluppo del Golfo"** fino all'approvazione del rendiconto finale del Ministero. Per quanto riguarda l'accordo di programma **Terra & Mare**, considerato che non risultano elementi di coesione e di coordinamento tra i Comuni che hanno sottoscritto una ipotesi di accordo di programma, si proporrà lo scioglimento dell'accordo.

Altresì si procederà alla revoca dell'adesione **all'Associazione Nazionale Città del Vino** considerato che nessun imprenditore ha più partecipato agli eventi organizzati dalla stessa associazione.

La SRR, invece, sebbene costituita nel 2013, non risulta allo stato operativa, non avendo approvato il Piano d'ambito, né avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. 9/2010 per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Essa opera con un consiglio di amministrazione formato dai sindaci di tre comuni che non percepiscono compenso e non ha personale alle proprie dipendenze.

I dati relativi alle partecipazioni societarie saranno oggetto di pubblicazione nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente", ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 del d. Lgs. 33/2013. ad eccezione dei dati riferiti al GAL e alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Qui di seguito si riportano, e si allegano alla presente, le relazioni relative alle società partecipate con le quali i Funzionari Responsabili intrattengono rapporti istituzionali:

- **Gruppo di azione locale (G.A.L.) Golfo di Castellammare**

Struttura Societaria, Assetto di Governance, Management e Personale

Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Golfo di Castellammare" è una società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, con atto notarile del 15/12/2010, rep. 13.099, notaio dott. Manfredi Marretta.

Il capitale sociale della società è di €. 72.000,00.

Il comune di Partinico detiene n. 10 azioni del valore di 1.000,00 euro ciascuna, per un valore complessivo di 10.000,00 euro e per un valore complessivo percentuale di partecipazione al capitale del 13,89%.

La società, pubblica e privata, può essere classificata, secondo l'anagrafica proposta nel Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali di cui all'art. 23 del D.L. 66/2014, pubblicato il 7 aprile 2014, tra quelle che erogano "*servizi a domanda individuale per le imprese*" ed è finalizzata a favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

I comuni facente parte del GAL Golfo di Castellammare sono n. 7 : Partinico, Cinisi, Terrasini, Trappeto, Balestrate, Alcamo, Borgetto; i soci costitutivi della società sono n. 35.

La società ha sede amministrativa e legale in Alcamo ed ha la durata fino al 31/12/2050.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni.

#### OBIETTIVI

La società non persegue fini di lucro ed è stata costituita al fine di gestire, all'interno del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, il Piano di Sviluppo Locale (PSL) a mezzo il Gruppo di Azione Locale (GAL) e pertanto non può svolgere attività diversa da quella prevista dall'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale denominato "Golfo di Castellammare", attuando le azioni previste dallo stesso Piano e di competenza del Gruppo di Azione Locale (GAL).

Oggetto della società è quindi lo svolgimento delle attività elencate all'art. 3 dell'atto costitutivo, la cui elencazione non deve essere limitativa e di cui di seguito si riassumono:

- Gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Golfo di Castellammare" ai sensi dell'approccio Leader come definito dagli art. 61 e 65 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

- Costituzione di un supporto tecnico finalizzato ad indirizzare lo sviluppo del territorio e ad offrire assistenza agli operatori locali con l'organizzazioni di incontri e di attività di animazione, informazione e formazione sulle opportunità per lo sviluppo locale, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo di linee di finanziamento, promozione di partecipazioni a programmi di cooperazione attivando i necessari partenariati anche transazionali.
- Aiuto alle imprese e al sistema produttivo per l'introduzione di metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare il rapporto tra processo produttivo ed ambiente.
- Sostegno all'agricoltura ed alle attività connesse, animazione e promozione dello sviluppo sostenibile rurale, sostegno all'innovazione del sistema agricolo locale.
- Promozione dello sviluppo turistico ed in particolare di quello agriturismo, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del territorio, migliorando l'offerta turistica.
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali.
- Valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio, dei suoi prodotti agricoli e tipici, favorendo la conoscenza e l'accesso ai mercati.
- Salvaguardia dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita attraverso l'incremento e miglioramento dei servizi
- Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale.
- Sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U. E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e Know-how, partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader), realizzazioni di progetti di cooperazione comuni.

#### ATTIVITÀ DEL GAL E VANTAGGI PER IL COMUNE

Il GAL Golfo di Castellammare ha avviato una serie di bandi per il finanziamento di interventi le cui opere sono concluse o in fase di conclusione.

Il comune di Partinico ha partecipato ai bandi ed ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

#### **1) Realizzazione del MERCATO DEL CONTADINO**

Misura 321 " Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – Sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" – Azione 1 "servizi commerciali rurali"

Atto di concessione n. 02 del 05/02/2013

Importo finanziato € 179.304,00

#### **2) "TASTE POINT" – Centro di informazione turistico e culturale delle realtà rurali della SALA di Partinico**

Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" – Azione A " Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali"

Atto di concessione n. 21 del 02/08/2013

#### **3) Riqualificazione e recupero degli antichi ponti sul fiume Jato sulla regia trazzera della Madonna del Ponte.**

Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" – Azione B " Realizzazioni di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale"

Atto di concessione n. 10 del 15/04/2013

Importo finanziato € 461.713,75

#### **4) Recupero e ricostruzione degli antichi muretti a secco sulla regia trazzera della Madonna del Ponte nel tratto tra il primo ponte ed il Santuario**

Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" – Azione B " Realizzazioni di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale"

Atto di concessione n. 01 del 13/01/2015

Importo finanziato € 107.076,80

## SVILUPPI FUTURI

I risultati ottenuti sopra richiamati ed i benefici riversati sulla società e comunità partinicese si possono considerare più che positivi. La strategia adottata dal Gal Golfo di Castellammare nel suo complesso, per le attività svolte nei comuni soci e per l'attività in generale svolta dalla società, finalizzata alla valorizzazione e delle opportunità locali presenti nel territorio nonché a valorizzare nuovi attori e nuove relazioni e modelli locali di sviluppo non può che esplicitarsi in un parere ottimale e sicuramente costituisce una esperienza da riproporre e da incentivare.

Non a caso la nuova programmazione 2014/2020 ha apprezzato il lavoro svolto dai GAL e in tal senso ha già destinato nella nuova programmazione un incremento di fondi comunitari.

L'analisi di bilancio sull'attività svolta dal GAL Golfo di Castellammare non può che essere positiva e consolidativa di logiche di programmazione e decisionali partecipate e condivise che hanno generato percorsi ed atteggiamenti innovativi e comunque propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni nonché l'affermazione di modelli locali di sviluppo prima non esistenti ed orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.

L'analisi dei risultati ottenuti consente di evidenziare la capacità acquisita dalla società di potere proseguire facilmente nella nuova programmazione 2014/2020 e con obiettivi più impegnativi, innovativi ed ambiziosi nonché di completamento dei percorsi già iniziati ed avviati (percorso Mariano) con la programmazione che sta per chiudersi.

Per quanto sopra, come propone il funzionario responsabile, la partecipazione deve essere mantenuta e favorita.

Merita attenzione e plauso l'aspetto finanziario degli interventi e delle attività realizzate in quanto il fabbisogno finanziario indotto dalla gestione trova copertura nella varie fonti di finanziamento e non incide sui singoli bilanci comunali.

## - Accordo di programma TERRA & MARE

### STRUTTURA SOCIETARIA, ASSETTO DI GOVERNANCE, MANAGEMENT E PERSONALE

La Commissione Europea con decisione N. 2207 del 07.09.2007 ha approvato il Programma Operativo della Regione Sicilia FERS 2007-2013. Il comitato Start dell'Unione Europea ha dato l'approvazione definitiva del PSR Sicilia in data 23.01.2008.

I legali rappresentanti dei comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta, Trappeto, in data 23.12.2008 hanno sottoscritto una ipotesi di accordo di programma dal quale si evince che intendono dare attuazione ad interventi specifici finalizzati al rafforzamento della competitività produttiva del territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.

La G.M. del comune di Partinico con delibera n. 138 del 29.12.2008, la G.M. del Comune di Balestrate con delibera n. 6 del 16.01.2009, la G.M. del Comune di Borgetto con delibera n. 4 del 21.01.2009, la G.M. del comune di Capaci con delibera n. 256 del 30.12.2008, la G.M. del Comune di Carini con delibera n. 1 dell'08.01.2009, la G.M. del comune di Cinisi con delibera n. 194 del 31.12.2008, la G.M. del comune di Giardinello con delibera n. 110 del 24.12.2008, la G.M. del comune di Isola delle Femmine con delibera n. 5 del 09.01.2009, la G.M. del comune di Montelepre con delibera n. 120 del 30.12.2008, la G.M. del comune di Terrasini con delibera n. 115 del 29.12.2008, la G.M. del comune di Torretta con delibera n. 49 del 30.12.2008, la G.M. del comune di Trappeto con delibera n. 5 del 22.01.2009 ha stabilito:

- Di aderire all'accordo di programma previsto dall'art. 34 del D.L.vo 267/00 applicabile in Sicilia per effetto il rinvio dinamico dell'art. 47 della L. R. 26/93. Detto art. 47 ha espressamente richiamato l'art. 27 della L. 142/90 (Oggi abrogata dall'art. 274 del D.L.vo 267/00) introdotto nella legislazione regionale dalla L.R. 48/91;

- Di approvare la bozza di accordo di programma per l'attuazione del progetto di sviluppo locale denominato "Terra & Mare" da attuarsi mediante realizzazione di opere, interventi sul territorio dei suddetti comuni ed infrastrutture distribuite

Il capitale sociale della società è di €. 120.000,00.

Il comune di Partinico è socio con una partecipazione di €. 33.288,00 per un valore complessivo percentuale di partecipazione al capitale del 27,74%.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni.

## OBIETTIVI

La società non persegue fini di lucro ed è stata costituita al fine di consentire la collaborazione di più realtà locali ad acquisire finanziamenti della Comunità Europea, Stato e Regione Siciliana e per il rafforzamento della competitività produttiva del territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.

## ATTIVITÀ DELL' ACCORDO QUADRO, SVILUPPI FUTURI E VANTAGGI PER I COMUNI

L'avvento del PO FESR 2007/2013 e la sua attuazione a mezzo i bandi PIST e PISU ha posto in secondo piano l'attività e la funzionalità dell'accordo quadro TERRA-MARE, tanto che due comuni ancora non hanno versato ad oggi la loro quota associativa.

Per questi motivi l'attività ed i vantaggi per tutti i comuni soci sono nulli.

L'accordo di programma con le sue finalità ed obiettivi potrebbe ritenersi ancora valido in un contesto di sviluppo locale territoriale comprendete i comuni della provincia di Palermo accomunati di un'area territoriale quasi omogenea e costituita dal Golfo di Castellammare.

Lo stesso potrebbe ritenersi valida la sintesi e la guida di tante iniziative che sono nate, anche separate, all'interno dei suddetti comuni e qualcuno con comuni vicini facenti parte della provincia di Trapani, Alcamo e Castellammare ma comunque naturalmente accomunati da un unico territorio costituito dal golfo di Castellammare.

Faccio riferimento:

- SRR per l'aspetto ambiente-RSU
- ATO idrico per l'aspetto gestione acqua pubblica,
- GAL Golfo di Castellammare
- GAL Terre dei Normanni
- Piano Strategico
- Unioni di comuni
- Zone artigianali
- Distretti turistici
- Distretti sanitari
- etc.

In tutto questo mondo di iniziative, spesso legate esclusivamente da interessi politici e da interessi di altro genere, piuttosto che da un unico interesse: lo sviluppo del territorio in senso lato che, per una predisposizione naturale ed orografica, non può che coincidere con tutta l'area del Golfo di Castellammare, manca un elemento di coesione, di amalgama e di coordinamento che possa guidare e/o indirizzare verso un obiettivo comune, condiviso e collettivo. L'unione può costituire un elemento di forza, un partenariato, una lobby.

L'accordo quadro Terra-Mare che come specificato accomuna tutti i paesi della provincia di Palermo presenti sull'area del Golfo di Castellammare potrebbe includere anche Alcamo e Castellammare e costituire l'elemento trainante dello sviluppo del territorio, anzi potrebbe essere l'Agenzia dello Sviluppo del Territorio.

Per quanto sopra, come propone il funzionario responsabile, la partecipazione deve essere mantenuta e favorita se ci sono i presupposti sopra suggeriti. Se i presupposti non ci sono le amministrazioni dovranno deliberare lo scioglimento dell'accordo in quanto non ha motivo di esistere

## - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

L'Associazione Nazionale Città del Vino è un ente no profit, che si avvale della società di servizi Ci.Vin.srl ( di cui è proprietaria ) per la gestione di attività di carattere commerciale, editoriale, informazione e comunicazione, formazione, progettazione e consulenza. Ci. Vin srl opera in collaborazione sia con soggetti pubblici sia privati. Tra i suoi obiettivi principali coadiuvare i Comuni e gli altri Enti soci nella promozione dei loro territori, in sintonia con lo Statuto dell'Associazione, condividendone valori e finalità.

L'obiettivo dell'Associazione è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Un esempio concreto è l'impegno per lo sviluppo del turismo del vino, che coniuga qualità dei paesaggi e ambienti ben conservati, qualità del vino e dei prodotti tipici, qualità dell'offerta diffusa nel territorio ad opera delle cantine e degli operatori del settore. Il turismo rurale nelle Città del Vino è in crescita costante: l'enoturismo si pone al centro delle politiche di crescita locale.

E' questa una forma di turismo di esperienza che privilegia la sostenibilità, l'incontro con il territorio e la conoscenza diretta dei suoi protagonisti: i vignaioli e la gente che qui lavora e vive.

Il Comune di Partinico ha aderito alla suddetta Associazione giusta Delibera G.M. n. 528 del 29-12-1998 e partecipa con una quota associativa annua pari oggi ad €. 2.673,30.

L'adesione alle varie manifestazioni , che vengono di volta in volta organizzate, prevede l'ulteriore erogazione di una somma, a carico dei partecipanti, commisurata alle spese relative all'evento.

Nell'ambito comunale, nessun progetto è mai stato redatto in merito alle finalità di cui l'Associazione è portavoce, mentre, per quanto riguarda la promozione del territorio, la formazione e quant'altro nelle attività dell'Associazione, da molti anni, nessun imprenditore locale ha più partecipato ad alcuno degli eventi organizzati.

Per quanto sopra si ritiene che possa essere dismessa l'adesione alla suddetta Associazione Nazionale Citta' del Vino.

#### - **"SVILUPPO DEL GOLFO" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**

Promossa da soggetti istituzionali e operatori economici , la Società ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione delle risorse del territorio ed opera in funzione di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale dell'Area del Golfo di Castellammare ai sensi della L. 23-12-1996 n. 662 e della Delibera CIPE del 21-03-1997 e s.m.i. per il coordinamento degli interventi in esso previsti, provvedendo tra l'altro a ricevere, gestire e rendicontare le somme trasferite con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e provvedendo ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni del Patto.

La durata è stata fissata fino al 31-12-2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su deliberazione dell'Assemblea.

Il Comune di Partinico ha aderito alla suddetta Società dal 02-03-2001 e la quota sociale posseduta è pari al 17,83498%.

Esso partecipa alle spese di gestione per un importo pari ad €. 9.415,58 ed alle spese minime di amministrazione pari ad €. 1.783,50.

Il comune di Partinico, avvalendosi della Società, ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in Z.T.O. " D2 " di Contrada Margi ( zona artigianale ) per un importo complessivo di €. 1.912.439,90.

Tali lavori sono stati conclusi e collaudati e si è in fase di pagamento ultimo SAL e rendicontazione finale.

Considerato quanto sopra, è necessario mantenere l'adesione alla suddetta Società , almeno fino all'approvazione del rendiconto finale da parte del Ministero.

- Quanto alla società **Servizi Comunali Integrati RSU spa**, si osserva che essa è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/2010 che ha riformato il sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti e, di fatto, a seguito della l.r. 2/2013 a decorrere dal 1.10.2013 non effettua più il servizio che, allo stato, è svolto da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione con ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del d. Lgs. 152/2006: la struttura commissariale, che opera in nome e per conto del comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale e dei mezzi della società in liquidazione. Il Comune continua a sostenere, finanziandoli attraverso la tariffa rifiuti, i costi di funzionamento e di amministrazione della società posta in liquidazione, della quale non risulta approvato il bilancio dell'esercizio 2013 né è stato presentato quello dell'esercizio 2014.

- La **SRR**, invece, sebbene costituita nel **2013** non risulta allo stato operativa, non avendo approvato il Piano d'ambito, né avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. **9/2010** per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Essa opera con un consiglio di amministrazione formato dai sindaci di tre comuni che non percepiscono compenso e non ha personale alle proprie dipendenze.

